



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA

ALLEGATO A) (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 03/07/2014)

"Modifica parziale del Regolamento Edilizio vigente - introduzione art. 4 - bis".

PARTE SECONDA NORME SULLE PROCEDURE EDILIZIE

(...omissis)

Art. 4 bis – Interventi senza rilascio di Permesso di Costruire/Dia/Scia/Autorizzazione Paesaggistica, manutenzione ordinaria.

1. I manufatti e gli arredi da esterni sono elementi accessori finalizzati al godimento dello spazio aperto che, in virtù delle particolari caratteristiche costruttive e di ingombro, non costituiscono superficie coperta, superficie lorda di pavimento e volume, e non sono soggetti a titolo abilitativo. Tali elementi comprendono:

- strutture per ricovero attrezzi e serre in materiale leggero e smontabile, preferibilmente in legno, consono alle caratteristiche dell'edificio principale in misura non superiore a mq. 6 e con altezza massima all'estradosso non superiore a mt. 2,30 e che non necessitino di opere di fondazione;
- gazebo costituito da struttura verticale in metallo o legno, aperto su tutti i lati, avente una superficie massima non superiore a 10 mq. e un'altezza massima al colmo non superiore a mt. 3,00 e copertura in tela, canniccio o materiale trasparente;
- pergolato costituito da struttura composta da elementi verticali ed orizzontali in metallo o legno, avente superficie massima non superiore al 10% dell'area libera e comunque non superiore a 10 mq. ed altezza massima al colmo non superiore a mt. 3,00, idonea a sostenere il verde rampicante. Gli elementi orizzontali devono determinare un rapporto di foratura non inferiore a 4/5 della superficie;
- vasca destinata a contenere acqua a scopi ornamentali, costituita da struttura interrata o in elevazione, avente una superficie massima di mq. 2,00;
- piscina pertinenziale all'unità immobiliare costituita da struttura interrata, avente una superficie massima non superiore al 30% dell'area libera e comunque non superiore a mq. 15.00 e una profondità di 1,50 ml.

2. I manufatti e gli arredi sopra indicati possono essere realizzati in misura non superiore ad uno per tipologia per ogni unità immobiliare unifamiliare o condominiale.

I manufatti e gli arredi esterni eccedenti a quelli previsti al comma 1, sono subordinati al rilascio del titolo abilitativo in conformità alla normativa vigente.

(...omissis)

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 03/07/2014